

NORMA TRANSITORIA PER LE AREE COMPRESSE NEL PERIMETRO DEL PARCO SOVRACOMUNALE DEL TORRENTE MOLGORA

1) La presente norma tende alla salvaguardia dei valori dell'ambiente naturale (morfologia del suolo, corsi d'acqua e vegetazione) delle zone limitrofe al corso del Torrente Molgora e in generale delle aree riservate alla formazione dell'omonimo Parco locale di interesse sovracomunale (P.L.I.S.) istituito ai sensi della L.R. 86/83 e successive modificazioni, da ultimo ampliato tramite la d.g.r. n. 7573 del 21.12.2001 e regolato dal d.p.g.r. n. 6632 del 10.04.2002 ed infine ulteriormente normato dalla Deliberazione della Giunta provinciale di Milano n° 941/02 del 20.12.2002 sulla base della delega ricevuta dalla Regione Lombardia ai sensi della LR n. 1 in data 05.01.2000 e del successivo DGR no7/6296 in data 01.10.2001.

Queste aree, delimitate nello strumento urbanistico con apposita grafia indicante il perimetro del Parco, saranno assoggettate, come previsto dalla normativa vigente, a Piano Particolareggiato (PP) esteso a tutto il Comprensorio che interessa i territori degli 8 Comuni consorziati.

Detto piano attuativo, che verrà recepito da ogni singolo strumento urbanistico comunale per la parte di sua pertinenza, definirà destinazioni d'uso e modalità di gestione di tutte le aree perimetrate, nel rispetto delle finalità naturalistiche, didattiche e culturali del Parco e favorendo la sua corretta fruizione ricreativa nel tempo libero.

2) Nelle more della approvazione del P.P., la presente norma transitoria e di salvaguardia sostituisce le NT A vigenti (per le parti riferite alle aree del Parco) e detta un elenco di divieti e di interventi ammissibili, come espresso nei commi successivi.

2.1) Fino all'entrata in vigore del P.P., in tutte le aree comprese nel perimetro del Parco del Molgora sono vietati, fatto salvo quanto espresso nel successivo comma 2.2:

- nuove edificazioni e opere di urbanizzazione (ivi compresi elettrodotti, oleodotti e gasdotti)";
- nuovi insediamenti nelle zone agricole, anche se conformi ai disposti della L.R. n. 93/80;
- installazione di impianti pubblici o di uso pubblico, fatti salvi gli impianti pubblici esistenti, loro manutenzione e futuri ampliamenti di motivato interesse pubblico nonché realizzazioni di piccoli impianti per attività sportive con annessi servizi indispensabili;
- abbattimento di alberi, arbusti e siepi, salvo quanto necessario per esigenze colturali e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico del Parco che potrà chiedere la messa a dimora di essenze analoghe a quelle rimosse e comunque autoctone, il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni;
- movimenti di terra, cave, discariche e modificazione dei corsi d'acqua, compresi i corsi secondari o terziari del Canale Villoresi;
- viabilità motorizzata esclusa quella a servizio delle attività agricole e quella necessaria a raggiungere i lotti di proprietà nonché quella autorizzata dal Consorzio e dai Comuni
- prelievi di acqua che non siano necessari al miglioramento idrogeologico della zona o alla realizzazione di piccoli ambienti umidi e/o acquatici.
- nelle zone agricole la posa di recinzioni fisse, salvo quelle pertinenziali alle abitazioni o a protezione di attività economiche compatibili nonché i cascini per i quali verrà lasciato parere da parte del comune interessato.

2.2) Sono consentiti, con i limiti stabiliti dal precedente comma 2.1, gli interventi previsti dalle norme vigenti nelle sole aree che, pur inserite nel territorio del Parco, sono ulteriormente azionate nello strumento urbanistico come:

- standard comunale (limitatamente alle zone per verde pubblico e parcheggio),
- standard comunale e/o sovracomunale già attuato, cioè dove già esistono i servizi, gli impianti, le attrezzature o il verde previsti dallo strumento urbanistico; ciò vale per le zone destinate a verde pubblico attrezzato, parcheggio, impianti sportivi, istruzione, servizi di interesse comune, cimiteri e relative aree di rispetto, servizi tecnologici);

- zona a verde privato e/o verde di interesse monumentale (parcheggi e giardini storici);
- zona A monumentale (ville storiche e loro pertinenze) e zona di interesse storico-ambientale e di recupero (case e corti rurali, cascine).

Questo azionamento verrà confermato nel futuro P.P., mentre la relativa normativa tecnica sarà integrata con precisazioni e specifiche tesse a garantire alle aree interessate la massima compatibilità con le finalità del Parco.

Nelle more dell'entrata in vigore del P.P., nelle zone di cui al presente comma sono inoltre consentiti:

- interventi di piantumazione, con essenze autoctone, per incrementare la dotazione di verde o in funzione di compatibilizzazione ambientale delle strutture esistenti;
- opere di miglioramento dell'assetto territoriale limitatamente all'accessibilità ciclo-pedonale;
- interventi di conservazione del patrimonio edificato (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro) con possibilità di cambio di destinazione d'uso coerente con le finalità del Parco e compatibile con la tipologia dell'edificio.

2.3) Per le aree comprese nel perimetro del Parco e attualmente libere, contrassegnate nello strumento urbanistico come zone agricole E di vario tipo, come zone boschive o zone speciali di interesse paesistico - ambientale, come zone a "parco" ma non computate nello standard comunale, come zone F espressamente destinate al PLIS del Torrente Molgora, la relativa normativa tecnica vigente viene sostituita dalla presente norma transitoria che indica, oltre a quanto già espresso nel precedente comma 2.1, i seguenti interventi consentiti:

- la prosecuzione e l'attivazione dell'attività agricola non intensivo, con esclusione degli allevamenti di tipo industriale e le attività florovivaistiche intensive non in piena terra, favorendo dove è possibile l'agricoltura biologica, con esclusione di ogni attività che possa provocare inquinamento, in particolare delle acque superficiali, di falda e dell'aria, compatibilmente con le regolari lavorazioni colturali;
- interventi diretti al miglioramento delle caratteristiche silvo-colturali, con esclusione di colture a rapido accrescimento o di specie esotiche, nonché impianti floro-vivaistici per la produzione di piante ornamentali;
- il rimboschimento e la forestazione solo con essenze autoctone;
- recinzioni con siepi o con paletti di legno conficcati a terra e rete metallica opportunamente mascherate e integrate nell'ambiente.
- la manutenzione della viabilità rurale in funzione delle attività silvo-pastorali o della fruizione ciclo-pedonale di tipo naturalistico, didattico e ricreativo;
- interventi sul reticolo irriguo o sulle sponde del Torrente Molgora solo se finalizzati al recupero ambientale e paesistico

2.4) Lungo tutto il percorso dei torrenti Molgora e Molgoretta sono presenti le aree di rispetto delle acque pubbliche così come definito dal R.D. 523/1904 agli artt. 95, 96, 97 e 98